



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 2-2008
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

6



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Nuova “Instructio”: innovazioni ai principi applicativi del processo di beatificazione e canonizzazione

LUIGI STRANIERO

La Chiesa ha sempre custodito la memoria dei Santi, proponendo ai fedeli esempi di santità nella *sequela Christi*¹. Lungo i secoli i Romani Pontefici si sono preoccupati di emanare adeguate norme per facilitare il raggiungimento della verità in una materia così importante per la Chiesa. Nei nostri tempi, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha promulgato, il 25 gennaio 1983, la Costituzione Apostolica *Divinus perfectionis Magister* in cui ha stabilito la procedura per le Inchieste diocesane o eparchiali svolte dai Vescovi in vista della beatificazione e della canonizzazione dei Servi di Dio². Nella medesima Costituzione Apostolica, il Sommo Pontefice ha concesso alla Congregazione delle Cause dei Santi la facoltà di emanare delle norme peculiari per lo svolgimento delle suddette Inchieste³ che riguardano la vita, le virtù, e la fama di santità e dei segni, oppure la vita, il martirio, e la fama di martirio e dei segni dei Servi di Dio, ed i presunti miracoli attribuiti all'intercessione dei Beati e dei Servi di Dio, ed eventualmente, il culto antico di un Servo di Dio⁴.

Inoltre il Pontefice, ha abrogato le disposizioni promulgate dai suoi Predecessori e le norme stabilite dai canoni del *Codice del Canonico*⁵ del 1917 nelle cause di beatificazione e canonizzazione, considerando inappropriata una regolamentazione dettagliata all'interno del Codice di Diritto Canonico.

¹ Cfr., CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, nn. 50-51.

² Cfr., ACTA APOSTOLICAE SEDIS 75 (1983), 349-355. Nella presente *Istruzione* la Costituzione Apostolica *Divinus perfectionis Magister* sarà citata con la sigla DPM.

³ Cfr., DPM I, 2 .

⁴ *Ibid.*, I, 1.

⁵ Nella Istruzione relativa alle Cause dei Santi, il Codice di Diritto Canonico del 1917 e quello del 1983 saranno citati con la sigla CIC con il rispettivo anno di promulgazione. Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990 sarà citato con la sigla CCEO.

Infatti il canone 1403 del CIC dell'83, recita testualmente: §1. *Le cause di canonizzazione dei Servi di Dio, sono regolate da una legge pontificia peculiare.* §2. *Alle stesse cause si applicano inoltre le disposizioni di questo Codice, ogniqualvolta in quelle si rinvia al diritto universale, o si tratta di norme che per la natura stessa della cosa le riguardano.*

E' evidente, leggendo con attenzione il suddetto canone, che il legislatore dell'83 abbia voluto rinviare ad una legge particolare la normativa sui processi di beatificazione e canonizzazione. Tale disposizione inoltre, non fa altro che evidenziare l'assoluta estraneità di tali materie a quelle prettamente giudiziali. Difatti, per il legislatore, le decisioni con cui dette cause vengono definite, non possono essere paragonate in alcun modo alle sentenze giudiziali o ad una qualunque altra pronuncia tra quelle che vengono formulate nei diversi procedimenti disciplinati dal libro VII (I processi) del CIC dell'83.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che lo sviluppo e la costante progressione delle cause di beatificazione e canonizzazione, si realizzano attraverso un complesso procedimento di verifica di taluni fatti la cui verità deve essere accertata. Il procedimento che si deve seguire nelle cause di beatificazione è stato delineato (come già anticipato sopra) dalla Costituzione Apostolica: "*Divinus perfectionis Magister*" del 25.1.1983, dal "*Decretum generale de Servorum Dei causis*" del 7.2.1983 ed infine dalle "*Norme della Congregazione per le Cause dei Santi*" del 7.2.1983. Quest'ultima ha subito, nell'anno 2007, una fondamentale innovazione nella parte dell' *Instructio*, parte considerata il cuore di tutto il processo. A tal proposito ritengo sia opportuno, al fine di comprendere meglio le modifiche apportate alla legislazione sulle cause dei santi, ripercorrere brevemente le fasi salienti di un processo di canonizzazione.

Un processo si sviluppa principalmente in due fasi, la prima chiamata "*diocesana*", che è quella finalizzata alla raccolta di tutte quelle prove idonee al raggiungimento della certezza morale sulle virtù eroiche del Servo di Dio di cui si chiede la beatificazione e la canonizzazione, e la seconda detta "*romana*", che è la fase in cui la Congregazione Delle Cause dei Santi vaglierà, attraverso i propri organi, tutta la documentazione prodotta nella fase diocesana.

La nuova *Instructio*, quindi, non fa altro che chiarire nonché precisare le disposizioni delle leggi vigenti nelle cause dei Santi nella parte della raccolta delle prove che sono a supporto della domanda di Santità del Servo di Dio, facilitando in tal modo, la loro applicazione e indicare i modi della loro esecuzione sia nelle cause recenti (cause dove vi sono testimoni oculari) che nelle cause antiche (cause dove non vi sono testimoni oculari).

Le nuove disposizioni si rivolgono fundamentalmente ai Vescovi diocesani e a tutti coloro i quali sono ad essi equiparati dal diritto e a quanti partecipano alla fase istruttoria delle inchieste.

Prima di decidere di iniziare la causa, il Vescovo dovrà compiere alcuni accertamenti determinanti per la sua decisione. Dopo aver deciso di iniziare la causa, darà l'avvio all'Inchiesta vera e propria, ordinando la raccolta delle prove documentarie della causa. Se non verranno rilevate difficoltà insormontabili, si procederà all'escussione dei testi e, infine alla chiusura dell'Inchiesta e all'invio degli atti alla Congregazione delle Cause dei Santi, dove inizierà la fase romana della causa, ossia la fase dello studio e del giudizio definitivo. Inoltre, la Congregazione auspica che l'*Instructio* sia un valido aiuto per Vescovi affinché il popolo cristiano, seguendo più da vicino l'esempio di Cristo, dia al mondo testimonianza del Regno dei Cieli.